XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAOLO RUSSO, AGOSTINI, BECCALOSSI, BELLOTTI, BIAVA, BRANDOLINI, BRUGGER, CALLEGARI, MARCO CARRA, CATANOSO, CENNI, CUOMO, DAL MORO, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DI CATERINA, DI GIUSEPPE, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, FAENZI, RENATO FARINA, FIORIO, FOGLIATO, GOTTARDO, LUSETTI, MARINELLO, MARROCU, NARO, NASTRI, NEGRO, NOLA, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), PIZZETTI, RAINIERI, ROMELE, ROSSO, ROTA, RUVOLO, SANI, SARDELLI, SERVODIO, TADDEI, TRAPPOLINO, ZUCCHI

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi

Presentata il 1º aprile 2009

Onorevoli Colleghi! — Il provvedimento che si propone è volto a rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, quale sistema basilare a sostegno delle imprese agricole, che patiscono i condizionamenti dovuti a calamità naturali e a circostanze non prevedibili.

In particolare, si propone di rifinanziare lo stanziamento del citato Fondo specificamente destinato agli incentivi assicurativi, ovvero alle misure intese a incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato [articoli 3, comma 1, lettera a), e 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102].

sicurativi, ovvero alle misure intese a incentivare la stipula di contratti assicurativi capo al Fondo di solidarietà nazionale XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

offre un contributo essenziale alle imprese agricole per far fronte all'onere dei premi assicurativi per una pluralità di rischi meteo-climatici e sanitari, consentendo di rimediare alla situazione di debolezza strutturale del comparto agricolo sia sotto il profilo dello squilibrio economico sia sotto quello della soggezione al rischio atmosferico, particolarmente rilevante nel quadro del generale fenomeno dei cambiamenti climatici.

Si tratta di uno dei sistemi più efficienti d'Europa: da un lato, esso ha determinato una costante diminuzione delle tariffe assicurative, in ragione del processo di liberalizzazione del settore; dall'altro, ha consentito la realizzazione di un consistente risparmio per lo Stato, oltre ad assicurare alle imprese agricole risarcimenti in tempi rapidi.

L'intervento legislativo in questione risulta necessario e urgente in quanto lo stanziamento di 66 milioni di euro per l'anno 2008, previsto nel corso dell'esame parlamentare della legge 30 dicembre 2008, n. 205, recante conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, non è sufficiente a far fronte alle esigenze finanziarie per il 2008, mentre per il 2009, ora che sta iniziando la campagna assicurativa annuale, non è previsto alcuno stanziamento.

Nell'impossibilità di disporre il finanziamento in questione nell'ambito di altri provvedimenti legislativi, con la presente proposta di legge i firmatari, appartenenti a tutti i gruppi parlamentari, intendono raccogliere un'istanza proveniente dal mondo agricolo nel suo complesso e ripetutamente rappresentata alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati da tutte le organizzazioni del settore, per far fronte con urgenza alle immediate esigenze finanziarie, nel limite imposto dalla disponibilità della necessaria copertura finanziaria.

Sotto il profilo strutturale, il provvedimento si compone di un unico articolo.

Il comma 1 ridefinisce la dotazione del Fondo in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 2 prevede che le disponibilità iscritte nell'apposita voce di bilancio possano finanziare i costi relativi ai fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal rifinanziamento del suddetto Fondo.

Il comma 4, per conseguenza, modifica la dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, in misura pari a 90,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
- 2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



16PDI.0022781